



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di CC n° 71 del 24/11/2021

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1: <i>Oggetto del regolamento</i>	Pag 7
ARTICOLO 2: <i>Competenze</i>	Pag 7
ARTICOLO 3: <i>Responsabilità</i>	Pag 7
ARTICOLO 4: <i>Presunzione di legittimazione</i>	Pag 7
ARTICOLO 5: <i>Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	Pag 8
ARTICOLO 6: <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	Pag 8

Capo II – Feretri e trasporti funebri

ARTICOLO 7: <i>Deposizione del corpo del defunto nel feretro</i>	Pag 9
ARTICOLO 8: <i>Modalità del trasporto e percorso</i>	Pag 9
ARTICOLO 9: <i>Orario dei trasporti</i>	Pag 9
ARTICOLO 10: <i>Riti religiosi e/o civili</i>	Pag 10
ARTICOLO 11: <i>Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione</i>	Pag 10
ARTICOLO 12: <i>Trasporti all'interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero</i>	Pag 10
ARTICOLO 13: <i>Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali</i>	Pag 10
ARTICOLO 14: <i>Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali</i>	Pag 11
ARTICOLO 15: <i>Attività funebre</i>	Pag 11

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Cimiteri

ARTICOLO 16: *Elenco cimiteri* Pag 11

ARTICOLO 17: *Disposizioni generali – Vigilanza* Pag 11

ARTICOLO 18: *Ammissione nel cimitero* Pag 12

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

ARTICOLO 19: *Disposizioni generali* Pag 12

ARTICOLO 20: *Piano regolatore cimiteriale* Pag 12

Capo III – Inumazione e tumulazione

ARTICOLO 21: *Inumazione* Pag 13

ARTICOLO 22: *Cippo* Pag 13

ARTICOLO 23: *Tumulazione* Pag 14

ARTICOLO 24: *Deposito temporaneo* Pag 14

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 25: *Esumazioni ordinarie* Pag 15

ARTICOLO 26: *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie* Pag 15

ARTICOLO 27: *Esumazione straordinaria* Pag 15

ARTICOLO 28: *Estumulazioni* Pag 16

ARTICOLO 29: *Esumazioni ed estumulazioni a pagamento* Pag 16

ARTICOLO 30: *Oggetti da recuperare* Pag 16

ARTICOLO 31: *Disponibilità dei materiali* Pag 17

Capo V – Cremazione ed istituti connessi

ARTICOLO 32: <i>Autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura</i>	Pag 17
ARTICOLO 33: <i>Urne cinerarie</i>	Pag 17
ARTICOLO 34: <i>Dispersione delle ceneri</i>	Pag 17
ARTICOLO 35: <i>Affidamento dell'urna cineraria</i>	Pag 18

Capo VI – Polizia dei cimiteri

ARTICOLO 36: <i>Orari</i>	Pag 18
ARTICOLO 37: <i>Disciplina dell'ingresso</i>	Pag 18
ARTICOLO 38: <i>Divieti speciali</i>	Pag 19
ARTICOLO 39: <i>Riti funebri</i>	Pag 19
ARTICOLO 40: <i>Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture</i>	Pag 19
ARTICOLO 41: <i>Fiori e piante ornamentali</i>	Pag 20
ARTICOLO 42: <i>Materiali ornamentali</i>	Pag 20

Titolo III – Concessioni

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 43: <i>Sepolture private</i>	Pag 20
ARTICOLO 44: <i>Durata delle concessioni</i>	Pag 21
ARTICOLO 45: <i>Modalità di concessione</i>	Pag 21
ARTICOLO 46: <i>Uso delle sepolture private</i>	Pag 21
ARTICOLO 47: <i>Manutenzione</i>	Pag 22

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

ARTICOLO 48: <i>Divisione, subentri</i>	Pag 22
ARTICOLO 49: <i>Rinuncia a concessione</i>	Pag 23

ARTICOLO 50: <i>Rinuncia a concessione di aree</i>	Pag 23
--	--------

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

ARTICOLO 51: <i>Revoca</i>	Pag 23
----------------------------	--------

ARTICOLO 52: <i>Decadenza</i>	Pag 24
-------------------------------	--------

ARTICOLO 53: <i>Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	Pag 24
--	--------

ARTICOLO 54: <i>Estinzione</i>	Pag 24
--------------------------------	--------

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I – Imprese e lavori privati

ARTICOLO 55: <i>Accesso al cimitero</i>	Pag 25
---	--------

ARTICOLO 56: <i>Responsabilità – Deposito cauzionale</i>	Pag 25
--	--------

ARTICOLO 57: <i>Recinzione aree – Materiali di scavo</i>	Pag 25
--	--------

ARTICOLO 58: <i>Introduzione e deposito di materiali</i>	Pag 26
--	--------

ARTICOLO 59: <i>Orario di lavoro</i>	Pag 26
--------------------------------------	--------

ARTICOLO 60: <i>Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i>	Pag 26
--	--------

ARTICOLO 61: <i>Vigilanza</i>	Pag 26
-------------------------------	--------

ARTICOLO 62: <i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	Pag 26
--	--------

ARTICOLO 63: <i>Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea</i>	Pag 27
---	--------

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

ARTICOLO 64: <i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	Pag 27
--	--------

ARTICOLO 65: <i>Registro sepolture (catasto cimiteriale)</i>	Pag 27
--	--------

ARTICOLO 66: *Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali* Pag 27

ARTICOLO 67: *Scadenziario delle concessioni* Pag 28

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

ARTICOLO 68: *Efficacia delle disposizioni del regolamento* Pag 28

ARTICOLO 69: *Sepulture private a tumulazioni pregresse –
Mutamento del rapporto concessorio* Pag 28

ARTICOLO 70: *Sanzioni* Pag 28

ARTICOLO 71: *Clausola di adeguamento* Pag 29

Allegato A

Parte prima – *Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali*

Parte seconda – *Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggetti a tariffa*

Parte terza – *Concessioni cimiteriali*

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III Titolo I Capo II Codice Civile, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alle leggi e regolamenti regionali, nonché alle istruzioni amministrative e di uniformazione emanate in materia, ed, infine, alle norme del diritto dell'Unione europea e la sua giurisprudenza quando sussistenti, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del Titolo V della Parte I Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda socio sanitaria territoriale (ASST), sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. Per i servizi di polizia mortuaria, gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente regolamento, sono stabilite rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta della qualità dei servizi per le altre.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la

costruzione di manufatti comunque denominati (edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) il trasporto di salme ordinati dall'ASST per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità giudiziaria;
- b) il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio dei deceduti nel Comune sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in tutti i casi di forza maggiore, che siano sconosciuti o indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o istituzioni che se ne facciano carico;
- c) la cremazione, intesa come processo includente il feretro, il trasporto e la cremazione (comprensiva di urna), dei cadaveri di defunti, residenti nel comune, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o istituzioni che se ne facciano carico;
- d) l'inumazione, intesa come processo includente il feretro, il trasporto, la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, dei cadaveri di defunti, deceduti nel comune, sconosciuti o indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o istituzioni che se ne facciano carico;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la deposizione delle urne cinerarie in cinerario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato all'art. 8 del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'Assistente Sociale potrà concedere la gratuità del servizio tramite relazione sociale dopo aver valutato lo stato di bisogno e/o di indigenza dei cittadini solo se utenti in carico, oppure dopo colloquio con i familiari del deceduto se persona non conosciuta al servizio.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso, fatti salvi i casi di forza maggiore. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, l'eventuale fornitura gratuita della cassa mortuaria o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o persona assimilata e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nell'Allegato "A" al presente regolamento, la cui Parte prima costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del servizio di custodia (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali (vedi articolo 66) perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire

informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale (afferente al servizio Stato Civile), nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Capo II – Feretri e trasporti funebri

Art. 7

Deposizione del corpo del defunto nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale, nonché dell'Unione Europea e degli organismi di normazione nazionali ed internazionali in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma o del cadavere e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento di salme o di cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea del corpo della persona defunta o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Art. 8

Modalità del trasporto e percorso

1. L'ordinanza prevista dall'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni è adottata avendo particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) luoghi per la sosta di mezzi funebri in transito.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nel caso in cui vi fosse la volontà di effettuare un corteo funebre, i richiedenti dovranno inoltrare domanda al comando del corpo di Polizia Locale, per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorirne lo svolgimento.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 9

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. Il servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile) stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti

richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda socio sanitaria territoriale, ove necessario.

Art. 10 ***Riti religiosi e/o civili***

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 11 ***Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione***

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. Sarà cura dell'impresa incaricata inviare copia dell'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, peraltro comune.

Art. 12 ***Trasporti all'interno del Comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero***

1. Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 13 ***Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali***

1. Il trasporto funebre che sia disposto dalla pubblica autorità o quando vi siano ragioni di impellente urgenza a che il corpo della persona defunta sia rimosso dal luogo di decesso o rinvenimento, è effettuato dal Comune, se e quando ne disponga dei mezzi ed attrezzature necessarie o, in difetto, da soggetto affidatario di tale servizio a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme e procedure di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed avvenuta assunzione di sufficiente impegno di spesa.

2. È sempre fatta salva la possibilità dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata di propria libera scelta.

3. Il soggetto che provveda al trasporto di cui al primo comma senza essere affidatario del servizio o essere stato commissionato per iscritto dai familiari ai sensi del comma 2, non è ammesso a reclamare corresponsione di somma per le prestazioni effettuate.

4. La disposizione della pubblica autorità o comunque relativa a tale trasporto funebre, va consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o, se assente, al personale addetto al cimitero, al deposito di osservazione, all'obitorio o altro luogo cui sia stato trasporto. Nel caso che tale trasporto avvenga presso un'abitazione la consegna del titolo sulla base del quale è stato eseguito il trasporto è consegnata a persona maggiorenne della famiglia abitante nell'abitazione, avvertendolo di farlo avere quanto prima al servizio di polizia mortuaria. Il trasporto che sia eseguito in assenza della predetta disposizione

costituisce violazione all'articolo 339 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. Il soggetto che ha effettuato il trasporto funebre ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, non ha titolo a proporre la prestazione di altri servizi, salvo eccezionalmente il caso di cui al precedente comma 2, se la famiglia ritenga di avvalersi di questa possibilità.

Art. 14

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di cassette ossario, di resti mortali assimilabili e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal Comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

Art. 15

Attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e dell'Unione Europea.

2. Le rimesse dei mezzi funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

3. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda socio sanitaria territoriale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Cimiteri

Art. 16

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Monumentale, v.le Rimembranze n.12 e n.14;

II) Parco, via IV Novembre n.25 e n.27.

2. Si dà atto che nel territorio comunale non sono presenti sepolcreti di guerra italiani o cimiteri di guerra stranieri in Italia di cui al Libro II, Titolo II, Capo VI, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni.

Art. 17

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della Parte Prima del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune, od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda socio sanitaria territoriale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le persone considerate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni, nonché le salme:

- a) delle persone nate nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) delle persone già residenti nel Comune anche se avevano trasferito la residenza;
- c) delle persone che abbiano un parente o affine di primo grado o il coniuge già sepolto nel locale cimitero;
- d) delle persone per le quali un parente o affine di primo grado o il coniuge, residente nel comune, ne faccia richiesta.

2. Delle persone sopra indicate sono pure accolti i resti mortali e le ceneri.

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 19

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie, la cui tariffa è stabilita nell'Allegato "A".

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e dal successivo articolo 22, nonché delle norme in materia antisismica.

Art. 20

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è competente all'adozione e all'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale, ai sensi del Capo X del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda socio sanitaria territoriale (ASST). Si applica l'articolo 139 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. Nella elaborazione del piano, il competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti feretro per sepolture a sistema di

- inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni, anche, per quanto possibile, rilevando, distintamente, le tipologie locali di utilizzo dei sepolcri e delle pratiche funerarie;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-feretro che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare/destinate a:

- a) campi di inumazione;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (tombe ipogee);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe ipogee di famiglia-cappelle gentilizie);
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) cellette ossario;
- g) cellette (nicchie) cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni.

8. Almeno ogni dieci anni il Comune provvede alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la precedente determinazione del piano regolatore cimiteriale.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Art. 21 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione ordinaria hanno la durata di 15 anni, computati dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura.

2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o delle norme di legge e regolamento regionale e/o di organismi di normalizzazione.

3. Le modalità di utilizzo delle fosse, all'interno dei riquadri e delle file, ha luogo in osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 69 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e dal regolamento regionale in materia.

Art. 22 Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. La posa del cippo deve essere preventivamente autorizzata dal competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio dopo verifica di forma, dimensioni e materiali che dovranno rientrare in una serie definita di modelli standard. Eventualmente potrà essere autorizzata anche la posa di un portafiori, anche in questo caso rispettando definite caratteristiche. Nell'autorizzazione sarà altresì indicato il giorno in cui sarà possibile effettuare la posa.

3. L'installazione delle lapidi e degli eventuali portafiori, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso si verificassero delle installazioni prive delle necessarie autorizzazioni il Comune si riserva la facoltà di chiederne la rimozione con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

5. In caso di inerzia, incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, con diritto di ripetizione delle somme a questo titolo anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

6. Oltre a quanto disciplinato al precedente comma 2, non si prevede la posa di nessun altro tipo di monumento o la sistemazione di portalumini o altri ornamenti sul manto erboso o nelle sue adiacenze.

Art. 23 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, o dal soggetto gestore del cimitero, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, sempreché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e, laddove esistenti, le norme regionali e gli *standard* emanati dagli organismi di normalizzazione, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali, nonché, quando esistenti, quelle emanate dagli organismi di normalizzazione.

5. Le caratteristiche dei siti di tumulazione, tenendo conto delle diverse tipologie, rispondono alle disposizioni di cui all'articolo 76 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, integrate dagli indirizzi enunciati al punto 13.2) della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché dal regolamento e dalle istruzioni regionali. Per gli eventuali sepolcri a sistema di tumulazione realizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 106 di questo, tenendo conto delle competenze conseguenti al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e degli atti adottati per la sua attuazione.

Art. 24 **Deposito temporaneo**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, è consentito il deposito temporaneo, a giorni, presso il cimitero Parco, di salme, cassette ossario o urne cinerarie secondo le tariffe stabilite nell'Allegato "A".

2. Eccezionalmente può essere consentito un deposito temporaneo a tumulazione dove il feretro può essere provvisoriamente e per tempo determinato deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

3. La conservazione in deposito temporaneo a tumulazione, di cui al comma 2, è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati già in concessione;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

4. La durata del deposito temporaneo a tumulazione è fissata dal servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile), limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a due anni, rinnovabili su richiesta di parte eccezionalmente, persistendo le condizioni del comma 3, fino ad un totale di non oltre tre anni.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione temporanea al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero. Le relative tariffe sono stabilite nell'Allegato "A".

6. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione cimiteriale, né compensato con oneri per altro titolo.

7. A garanzia è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

8. I feretri tumulati in deposito temporaneo devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro 60 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 3, anche se non sia perentorio il termine previsto per il deposito temporaneo.

9. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida,

servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede ad inumare la salma, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione.

10. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione temporanea di cassette ossario e/o di urne cinerarie. In questo caso, scaduti i termini di cui al comma 9, le cassette/urne una volta estumulate verranno deposte nell'ossario/cinerario comune.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 25

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre escludendo luglio e agosto.

3. Spetta al personale incaricato dall'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda socio sanitaria territoriale (ASST).

Art. 26

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile) autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al servizio di custodia (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) la compilazione del registro giornaliero delle operazioni cimiteriali (vedi articolo 66) avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente, il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione dei feretri per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 27

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del completamento del turno ordinario di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, nei soli casi in cui sia finalizzata a cremazione o trasporto per sepoltura in altro Comune, fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. In caso di esumazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altro Comune o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo dell'azienda socio sanitaria territoriale (ASST). Le operazioni si svolgono alla presenza del Responsabile del servizio di custodia cimiteriale (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASST in caso di necessità, redige un verbale e lo annota sul registro previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere la verifica dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda socio sanitaria territoriale se la malattia causa di morte risulti compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

5. Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda socio sanitaria territoriale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda socio sanitaria territoriale, alla

presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda socio sanitaria territoriale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda socio sanitaria territoriale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del Responsabile del servizio di custodia.

Art. 28 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione (ordinarie) o estumulazioni prima della scadenza della concessione (straordinarie).

2. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione, purché dopo una permanenza del feretro nel tumulo di almeno venti anni.

3. Le estumulazioni straordinarie vengono eseguite:

- a) su richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile), nei soli casi in cui l'estumulazione sia finalizzata a cremazione o trasporto per sepoltura in altro Comune;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altro Comune o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno il servizio polizia mortuaria del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali incaricati con atto e secondo la programmazione dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

7. I resti mortali che si rinvencono, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30, possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g), legge 30 marzo 2001, n. 130.

8. In alternativa, se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di successiva inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 29 **Esumazioni ed estumulazioni a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento secondo le tariffe previste dall'Allegato "A".

2. Le ossa e le ceneri raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate rispettivamente nell'ossario e cinerario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già avuta in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la cremazione, la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata a sistema di tumulazione, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune dei feretri delle persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia stato disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

5. Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria il pagamento dovrà essere corrisposto anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 30 **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio del servizio di custodia.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di custodia che provvede a tenerli a

disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 31

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2. I cippi, i portalumi e quant'altro rimanga a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, verranno distrutti. Eventuali ricordi strettamente personali presenti possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – Cremazione ed istituti connessi

Art. 32

Autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene collocata, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 33

Urne cinerarie

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, i dolenti si dovranno avvalere dell'impianto funzionante più vicino.

2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Le urne cinerarie non possono eccedere le dimensioni indicate al punto 13.2, ultimo periodo, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Gli edifici prescritti dall'articolo 80, comma 3 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni sono realizzati in modo tale da assicurare la modularità delle dimensioni limite indicate nel periodo precedente e di consentire per ciascuna nicchia un corrispondente spazio, destinato ad eventuali iscrizioni.

4. A richiesta degli aventi titolo a disporre delle ceneri e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta (nicchia) o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le urne vengono collocate nel cinerario comune.

Art. 34

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

Art. 35

Affidamento dell'urna cineraria

1. La richiesta di autorizzazione all'affidamento di un'urna cineraria deve essere presentata, dagli aventi titolo, al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, e dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale, anche all'interno delle proprietà private o loro pertinenti;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di collocamento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirle al cimitero per provvedere ad una sua collocazione o, in difetto, al collocamento nel cinerario comune.

5. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 36

Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del Responsabile del servizio cimiteriale (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) o del gestore del cimitero, se distinto dal Comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. Gli orari sono affissi all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 37

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di borse, cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai bambini quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute, età od altro comprovato impedimento, il Responsabile del servizio cimiteriale (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli od altri mezzi idonei alla fattispecie, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 38 ***Divieti speciali***

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce eccessivamente alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti di qualsiasi natura ed origine fuori dagli appositi spazi o contenitori a ciò dedicati, accumulare neve sulle fosse;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, o comunque imbrattarli;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari quale ne sia il contenuto;
 - i) fotografare o filmare o comunque registrare con apposite strumentazioni, anche elettroniche, cortei, cerimonie, sepolcri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei, cerimonie ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti previamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.;
 - l) eseguire o fare eseguire lavori, iscrizioni od altri interventi, anche di lieve consistenza, su sepolcri altrui, senza autorizzazione del competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e preventiva richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, cerimonie e riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza o, comunque, addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 39 ***Riti funebri***

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di cerimonie e riti funebri, anche commemorativi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile) ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Art. 40 ***Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture***

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio tenuto conto della caratteristica della sepoltura e del cimitero.

2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne una permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadono le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Art. 41

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti od i sepolcri, il Responsabile del servizio di custodia (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 42

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-fossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dai sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile o anche solo difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o deteriorati.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 32, in quanto applicabili.

Titolo III – Concessioni

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 43

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o, se diverso, dal soggetto gestore del cimitero riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, tombe ipogee individuali (solo esistenti), cellette ossario, cellette (nicchie) per urne cinerarie);
 - b) sepolture a posti plurimi (loculi biposto, tombe ipogee di famiglia, cellette (nicchie) per urne cinerarie).
3. Le cellette (nicchie) potranno contenere una cassetta con resti ossei o fino a due urne cinerarie. Nei loculi e nelle tombe destinati alla sepoltura di salma è invece consentita la collocazione, oltre che della salma, di cassette resti ossei o di urne cinerarie, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Il diritto di uso della tomba ipogea di famiglia è riservato alla persona concessionaria e ai suoi familiari, fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Il rilascio delle concessioni è subordinato al previo pagamento del canone di cui all'Allegato "A", con possibilità di rateizzazione per importi superiori a € 400,00.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o, se distinto, del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, Codice Civile.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione

della concessione, la durata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il titolare della concessione;
- l'importo del canone, in conformità delle tariffe vigenti al momento della stipula, e le modalità di pagamento;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 44

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803).

2. La durata massima è fissata:

- a) in 60 anni per le tombe ipogee di famiglia;
- b) in 30 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie;
- c) in 30 anni per i loculi.

Nell'Allegato "A" al presente regolamento viene individuata, per ciascuna tipologia di sepoltura, la relativa durata della concessione congiuntamente alla tariffa.

3. A richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo per una sola volta per un periodo di tempo massimo di pari durata della iniziale concessione, fatto salvo il caso di cui al comma 5.

Nell'Allegato "A" al presente regolamento viene individuata, per ciascuna tipologia di sepoltura, l'eventuale durata del rinnovo congiuntamente alla tariffa.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che, di norma, coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5. Qualora alla scadenza della concessione non sia decorso il periodo minimo stabilito per l'estumulazione ordinaria (20 anni dalla data di tumulazione della salma), è consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente al raggiungimento del predetto periodo minimo con scadenza al 31 dicembre del ventesimo anno dalla tumulazione. In caso di prolungamento non sono consentiti accoglimenti di altri ulteriori feretri.

6. In applicazione del regime transitorio previsto all'art. 16, comma 8, del Regolamento Regionale n. 6/2004, è consentito il rinnovo delle concessioni d'uso delle tombe ipogee, prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, presso il Cimitero monumentale fino al 9 febbraio 2025.

Art. 45

Modalità di concessione

1. Le sepolture di cui al comma 2 dell'articolo 43, ad eccezione delle tombe ipogee di famiglia, possono concedersi solo in presenza:

- del feretro per i loculi;
- della cassetta ossario per le cellette ossario;
- dell'urna cineraria per le cellette (nicchie) per urne.

2. L'assegnazione delle sepolture disponibili, avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie (tombe ipogee di famiglia), è data invece in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da tumulare e, in seconda istanza, la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Art. 46

Uso delle sepolture private

1. Salvo diversa previsione dell'atto di concessione, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse

indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado:

a) per il coniuge o persona a questi assimilata (ai sensi dell'articolo 1, comma 20, Legge 20 maggio 2016, n. 76), gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si ritiene implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione;

b) per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.

3. Su richiesta del concessionario, la sepoltura privata può essere altresì usata per la tumulazione di salme/resti di persone con lui stabilmente conviventi.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5. L'uso delle sepolture private in concessione ad enti è riservato – esclusivamente – alle persone iscritte all'ente concessionario. In sede di stipula dell'atto di concessione viene depositato l'elenco delle persone che, sulla base dell'ordinamento dell'ente, hanno titolo ad essere accolte nel sepolcro realizzato o realizzando con la concessione medesima. Tale elenco viene aggiornato annualmente, in corrispondenza della data di stipula dell'atto di concessione, o, se non vi siano variazioni, il responsabile *pro tempore* dell'ente concessionario ne informa il comune.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

7. Il concessionario può disporre della sepoltura nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 47 **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari ed eredi, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o il gestore del cimitero provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 48 **Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile), anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 46 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro dodici mesi dalla

data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 46, che assumono la qualità di concessionari.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti od istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Art. 49

Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata o quando, essendo stata occupata, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera a), il feretro (salma, resti ossei o ceneri) sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a una frazione della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

2. Il comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso di manufatti, a condizione che siano liberi o liberabili, della durata di novantanove anni o perpetue, corrispondendo al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un rimborso in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 50

Rinuncia a concessione di aree

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 20, comma 4, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere;
- b) l'area non sia stata utilizzata o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
- c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, l'eventuale restituzione del deposito cauzionale e il rimborso di una somma pari a una frazione della tariffa in vigore al momento della concessione da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 51

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa

le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, nonché nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 52 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 46;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 46, comma 6;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 47;
- f) quando, nei casi di concessione di aree, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 48 o quando vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il Comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 53 **Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Quando non sia determinabile il momento in cui il fatto ha avuto luogo, la decadenza ha effetto dal termine delle pubblicazioni previste dal precedente articolo 52, comma 3, e di ciò è fatta menzione nella dichiarazione di decadenza.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. Dopodiché, il Comune dispone, se occorre, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 54 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili (vedi articolo 30).

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, delle

cassette ossario o delle urne cinerarie provvede il Comune collocando i medesimi nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo (vedi articolo 29).

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 55

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. Si richiede inoltre la presentazione di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui entità è determinata dal competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune .

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

6. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda socio sanitaria territoriale (ASST), osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

7. È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 36 a 38, in quanto compatibili.

Art. 56

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi per la costruzione e manutenzione di sepolture private e per la collocazione di ricordi funebri sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione, da incamerare a cura del competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 57

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni della normativa vigente in materia ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio,

secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 58

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 59

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dall'Amministrazione Comunale tramite l'ufficio competente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio competente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune .

Art. 60

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nonché di altri componenti decorativi.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 61

Vigilanza

1. Il competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Questi, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione (lo svincolo) del deposito cauzionale di cui agli articoli 55 e 56, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 56, comma 3.

Art. 62

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al competente ufficio dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia

- all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi oggetti o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, indipendentemente dal loro possibile valore.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 63

Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione Europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

Art. 64

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", (detto anche: famedio), in cui la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o altre tipologie di sepolture per la sepoltura di "cittadini benemeriti".

Art. 65

Registro sepolture (catasto cimiteriale)

1. Presso il servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile) è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo e giornaliero delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel registro cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sul registro viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione delle singole collocazioni dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie nella o dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 66

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio), anche avvalendosi del personale addetto, è tenuto a redigere giornalmente secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali

(per ciascun cimitero), in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui all'articolo precedente.

Art. 67

Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria (afferente al servizio Stato Civile) è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter fornire al servizio cimiteriale (afferente all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio) i dati necessari per effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura e/o adottare le misure e i provvedimenti caso per caso necessari.

2. Il servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 68

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore nella misura in cui non ledano la titolarità di diritti d'uso acquisiti.

2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano in ogni caso a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 69

Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro successive modificazioni, avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

5. Ricorrendone la fattispecie, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2016 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 e successive modificazioni o, quando emanate, le disposizioni regionali a queste situazioni corrispondenti, sia per gli aspetti procedurali che attuativi.

Art. 70

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 71

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Allegato A

Parte prima – Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangano a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o di regolamento comunale prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella Parte II costituiscono linee di indirizzo che la Giunta Comunale ha facoltà di modificare senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Parte seconda – Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggetti a tariffa

Autorizzazione al trasporto funebre con sosta sul territorio		€ 52
Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria		€ 30
Autorizzazione all'utilizzo deposito presso cimitero Parco (deposito salma)	al giorno	€ 15
Autorizzazione all'utilizzo deposito presso cimitero Parco (deposito cassetta ossario o urna cineraria)	al giorno	€ 10
Autorizzazione all'utilizzo di sala del commiato	al giorno	€ 100
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri		€ 30
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero		€ 50
Autorizzazione esumazione o estumulazione straordinaria		€ 50
Intestazione concessione o suo aggiornamento		gratis
Inumazione presso cimitero Parco		gratis
Manutenzione manto erboso inumati (periodo 15 anni)	residenti	€ 1.100
	non residenti	€ 1.650
	bambini (0-10)	gratis
	feti	gratis
Rinnovo manutenzione campo erboso inumati (periodo 10 anni)	Una sola volta	50% importo tariffa manutenzione attuale (stessa tipologia: residente/non residente)
Esumazione (ordinaria o straordinaria)		€ 350
Estumulazione (ordinaria o straordinaria)		€ 400
Apertura e chiusura loculo o tomba ipogea di famiglia (con vestibolo)		€ 77
Apertura e chiusura celletta ossario o celletta (nicchia) cinerario		€ 30
Tagli viale con postazione periferica con impossibilità di movimentazione escavatore, per collocazione:	salma	€ 440
	cassetta ossario, urna cineraria	€ 330
Tagli viale con postazione periferica con possibilità di movimentazione escavatore, per collocazione:	salma	€ 332
	cassetta ossario, urna cineraria	€ 270
Utilizzo cella frigorifera (salma)	al giorno	€ 25
Deposito provvisorio in tumulazione (salma)	per ogni periodo di 90	€ 50

	gg. o frazione di esso	
Deposito provvisorio in tumulazione (cassetta ossario o urna cineraria)	per ogni periodo di 90 gg. o frazione di esso	€ 25
Deposito cauzionale per esumazioni straordinarie		€ 1.000
Deposito cauzionale lavori al cimitero annuali		€ 3.000
Deposito cauzionale lavori tombe di famiglia		€ 517
Deposito cauzionale lavori loculi		€ 259
Deposito cauzionale lavori cellette resti/ceneri		€ 130

Parte terza – Concessioni cimiteriali

Concessione (periodo 30 anni) loculi presso il cimitero Monumentale	Piano rialzato		
	Fila 1	residenti	€ 3.360
		non residenti	€ 5.040
	Fila 2 e 3	residenti	€ 4.650
		non residenti	€ 6.975
	Fila 4 e oltre	residenti	€ 3.615
		non residenti	€ 5.422
	Piano seminterrato		
	Fila 1	residenti	€ 3.100
		non residenti	€ 4.650
	Fila 2 e 3	residenti	€ 4.130
		non residenti	€ 6.195
	Fila 4 e oltre	residenti	€ 3.356
		non residenti	€ 5.034
	Lastra lunga		
	Fila 3	residenti	€ 4.130
		non residenti	€ 6.195
	Fila 4	residenti	€ 3.356
		non residenti	€ 5.034
Concessione (periodo 30 anni) cellette per cassette resti ossei/urne cinerarie presso il cimitero Monumentale	File centrali	residenti	€ 600
		non residenti	€ 900
	Prima e ultima fila	residenti	€ 400
		non residenti	€ 600
Concessione (periodo 30 anni) cellette per cassette resti ossei/urne cinerarie presso il cimitero Parco	Fila 1 e 6	residenti	€ 400
		non residenti	€ 600
	Fila 2 e 5	residenti	€ 600
		non residenti	€ 900
	Fila 3 e 4	residenti	€ 800
		non residenti	€ 1.200
Concessione (periodo 60 anni) tomba ipogea di famiglia presso il cimitero Monumentale	2 posti salma	residenti/non residenti	€ 8.000
	4 posti salma	residenti/non residenti	€ 14.000

	6 posti salma	residenti/non residenti	€ 20.000
Inserimento cassette resti ossei/urne cinerarie in sepoltura perpetua (loculo, tomba, cinerario)		residenti/non residenti	€ 600
Inserimento salma in loculo perpetuo (con cremazione salma esistente e reinserimento ceneri)		residenti/non residenti	€ 1.000
Inserimento cassette resti ossei/urne cinerarie in tombe ipogee a tempo determinato		residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 900 (frazionati per anni residui)
Inserimento cassette resti ossei/urne cinerarie in loculo a tempo determinato	Fila 2 e 3	residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 900 (frazionati per anni residui)
	Fila 1 e 4 (e oltre)	residenti	€ 400 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
Inserimento urne cinerarie in cellette (nicchie) con concessione a tempo determinato presso il cimitero Monumentale	File centrali	residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 900 (frazionati per anni residui)
	Prima e ultima fila	residenti	€ 400 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
Inserimento urne cinerarie in cellette (nicchie) con concessione a tempo determinato presso il cimitero Parco	Fila 1 e 6	residenti	€ 400 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
	Fila 2 e 5	residenti	€ 600 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 900 (frazionati per anni residui)
	Fila 3 e 4	residenti	€ 800 (frazionati per anni residui)
		non residenti	€ 1.200 (frazionati per anni residui)
Rinnovo concessione (periodo 20 anni) loculi presso il cimitero Monumentale	Una sola volta		50% dell'importo di concessione attuale (stessa tipologia: residente/non residente)
Rinnovo concessione (periodo 20 anni) cassette resti ossei/urne cinerarie	Una sola volta		50% dell'importo di concessione attuale (stessa tipologia: residente/non residente)
Prolungamento concessione loculi per il raggiungimento ventennio di tumulazione salma		per ogni anno	€ 100
Rinnovo concessione tombe ipogee presso il cimitero Monumentale fino al 9 febbraio 2025		per ciascun posto salma	€ 1.000